



Comune di Lixxano

(Provincia di Taranto)

Corso V-. Emanuele, n.54 – 74020 – tel. 0999558609 – fax 0999558602 – Codice Fiscale: 80010030734 – Partita IVA: 01752810737
www.sg.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it - protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it.

ORDINANZA N. 31

Prot. n. 4151 del 24/03/2020

IL SINDACO nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. del 2020, recante “Disposizioni attuative del d.l. 3 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;

Richiamati i D.P.C.M. dell'8, 9 ed in particolare 11.03.2020 contenente misure per contrastare il diffondersi del Coronavirus e per il quale gli uffici della Motorizzazione Civile hanno deciso di sospendere/limitare le operazioni di revisione e collaudo;

Atteso che:

- nei predetti decreti sono state previste le sospensioni su tutto il territorio nazionale delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11/03/2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Visto il D.P.C.M. del 22/03/2020 contenente “ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Tenuto conto che:

- l'Agenzia delle dogane e Monopoli con Direttiva n.89326/RU del 12/03/2020 ha constatato che negli esercizi commerciali di tabacchi vengono offerte tipologie di gioco – slot machine e giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale – che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali; di talché si genererebbe una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e servizi ivi distribuiti;
- con detta direttiva indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico e delle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) l'Agenzia ha richiesto ai concessionari il blocco delle slot

machine ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori presenti nei locali al fine di impedire la permanenza degli avventori dei locali per l'attività di gioco;

Considerato che le attività sopra descritte, ed in particolare la permanenza degli avventori dei locali per l'attività di gioco, quand'anche non riferite ad attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, rappresentano un reale impedimento all'applicazione delle misure igienico-sanitarie necessarie a prevenire il contagio;

Considerato, altresì, che si rende necessario:

- intensificare l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica di cui trattasi inasprando ulteriormente le misure preventive, in particolare un contrasto alle azioni che favoriscono gli assembramenti all'aperto come spiagge e luoghi utilizzati per attività sportive;
- prevedere ulteriori misure di prevenzione alla diffusione epidemiologica all'interno delle attività per la distribuzione dei beni di prima necessità;

Ritenuto, pertanto, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n.267/00, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate, con decorrenza immediata e fino al termine della fase emergenziale;

Viste le seguenti disposizioni:

- l'art.32 della L. n.833/1978;
- D.L. n.6 del 23/02/2020;
- D.P.C.M. del 08/03/2020;
- D.P.C.M. del 09/03/2020;
- D.P.C.M. del 11/03/2020;
- D.P.C.M. del 22/03/2020;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al termine della fase emergenziale (fatti salvi i precedenti provvedimenti sindacali e governativi),

1. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 22/03/2020, e salvo quanto disposto nello stesso decreto.
2. **è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;**
3. **la sospensione sul territorio comunale della vendita dei "Gratta e Vinci" cartacei prodotti analoghi e assimilabili, all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi commerciali con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;**
4. la sospensione sul territorio comunale dell'esercizio del gioco del lotto e assimilati all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;
5. agli esercenti delle rivendite di generi di monopolio, il blocco delle slot machine e la **disattivazione di monitor e televisori presenti nei locali per l'attività di gioco che implica la permanenza degli avventori;**
6. **la chiusura dei punti vendita in modalità self-service di alimenti, bevande, noti come "H24", fatta eccezione per le "cassette dell'acqua";**
7. **I gestori di tutti gli distributori automatici che resteranno attivi, come quelli dei bancomat, delle cassette dell'acqua, dei carburanti, delle farmacie, ecc. dovranno prevedere la sanificazione ricorrente durante il giorno dei loro impianti e dovranno contestualmente**

garantire la agevole presenza di guanti monouso, in grado di proteggere gli utenti dal rischio di contagio.

8. **il divieto di esercizio dell'attività sul territorio comunale ai venditori ambulanti e per quelli interessati alla vendita di prodotti di prima necessità;**
9. **E' fatto obbligo ai titolari di attività commerciali per la distribuzione di beni di prima necessità (negozi alimentari, supermercati,...):**
 - a. predisporre apposita segnaletica orizzontale visibile per terra che preveda una distanza di un metro e mezzo dalla cassa, dai banchi frigo e tra i clienti, in modo da evitare assembramenti in occasione dei pagamenti e degli acquisti.
 - b. Predisporre un barriera protettiva trasparente (tipo plexiglass) di separazione del cassiere dal pubblico, in modo da salvaguardare la salute di tutti gli operatori.
10. **la chiusura dal lunedì al sabato dopo le ore 19.00, di tutte le attività commerciali riconducibili ai beni di prima necessità**, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie di turno;
11. **la chiusura nelle giornate di domenica (per le 24 ore)** di tutte le attività commerciali ivi comprese quelle riconducibili ai beni di prima necessità, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie di turno;

AVVERTE

Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RAMMENTA

Che ai sensi del Decreto del Ministero della salute del 20/03/2020 u.s., sono state disposte ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone, come di seguito elencate:

- **è vietato l'accesso del pubblico a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;**
- **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;**
- **sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante;**

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lizzano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Lizzano
- Alla Stazione dei Carabinieri di Lizzano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;
- All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità;
- Alla Prefettura di Taranto.

IL SINDACO

D.ssa Antonietta D'ORIA

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)